



**ACCADEMIA DI BELLE ARTI
FROSINONE**

Decreto n. 1

**DECRETO DI ADOZIONE DEL REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ CONTO TERZI
II PRESIDENTE**

VISTO l'art. 14, comma 4, D.P.R. 132/2003;

VISTO lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti di Frosinone, approvato dal MUR con D.D. n. 429 del 17/3/2006;

VISTA la delibera n. 57 del Consiglio di Amministrazione del 20.12.2024;

SENTITE le OO.SS. firmatarie della contrattazione d'Istituto;

SENTITO il Consiglio Accademico come da delibera n. 2 della seduta dell'11 dicembre 2024;

DECRETA

ai sensi degli artt. 14, comma 4, D.P.R. 132/2003, l'adozione del Regolamento per le attività conto terzi dell'Accademia di Belle Arti di Frosinone, come da testo di seguito allegato.

Frosinone, 8 aprile 2025

II PRESIDENTE

Prof. Paolo Tranquilli Leali (FBSE)





ACCADEMIA DI BELLE ARTI FROSINONE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la legge 21.12.1999 n. 508 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 28.02.2003 n. 132;
VISTO lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti di Frosinone;
VISTO l'art. 13 del CCNI settore AFAM del 04.04.2024;
ACQUISITO il parere del Consiglio Accademico, nella seduta dell'11.12.2024;
VISTA la delibera n. 57 del Consiglio di Amministrazione del 20.12.2024;

emana il seguente regolamento per lo svolgimento delle **ATTIVITA' IN CONTO TERZI**
e l'adozione dello stesso da parte dell'Accademia di Belle Arti di Frosinone.

Art. 1 Oggetto e definizione

Il presente regolamento disciplina, in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, lo svolgimento di attività a favore di soggetti terzi pubblici e privati, a fronte del pagamento di un adeguato corrispettivo. Tali attività, espletate anche nel concomitante interesse dell'Accademia, supportano le finalità istituzionali della medesima, avvalendosi delle sue strutture e delle competenze del personale che in esso opera.

Art. 2 Qualificazione delle attività

La qualificazione di una determinata attività come "prestazione svolta per conto di terzi" è desunta da indicatori quali: la natura della prestazione, la presenza di un corrispettivo a beneficio dell'Accademia, il carattere sinallagmatico del contratto.
Spetta al Consiglio di Amministrazione dell'Accademia individuare la natura dei finanziamenti/prestazioni nei casi dubbi e/o controversi, al fine di determinare la loro esclusione dall'applicazione del presente regolamento.

Art. 3 Tipologie di attività

A seconda della natura prevalente della prestazione, le attività di cui all'Art. 1 si distinguono in:

- **ricerca e sviluppo:** attività, anche di natura complessa, le cui finalità preminenti sono a carattere innovativo in campo artistico a livello teorico e/o pratico;
- **didattica non istituzionale:** attività concernente progettazione, organizzazione ed esecuzione di corsi, master, workshop, conferenze, seminari, di qualificazione professionale e di aggiornamento effettuati su richiesta e/o in collaborazione con soggetti terzi, pubblici o privati che non siano previsti dagli ordinamenti didattici;
- **consulenza:** attività di consulenza di valore artistico, ovvero didattico, commissionata da soggetti terzi;
- **progettazione:** attività di progettazione di qualsiasi tipo; tali attività si traducono nella consegna di elaborati progettuali al committente secondo le specialità professionali presenti in Accademia;
- **attività strumentale:** prestazioni consistenti nell'utilizzazione di attrezzature e risorse



ACCADEMIA DI BELLE ARTI FROSINONE

dell'Accademia;

- **servizio:** ogni altro servizio che possa risultare di interesse di un terzo, come ad esempio servizi informatici, bibliotecari, linguistici, di comunicazione, audiovisivi e amministrativi.

L'approvazione dei vari progetti, per la parte attinente agli aspetti didattici, di ricerca ed artistici, è di competenza del Consiglio Accademico.

Il progetto, corredato dall'approvazione del Consiglio Accademico, è sottoposto al Consiglio di Amministrazione, che approva l'accordo con il committente, il budget finanziario, la ripartizione del finanziamento oggetto del contratto e gli aspetti organizzativo-gestionali inerenti alla realizzazione della prestazione.

Art. 4

Soggetti che possono svolgere attività in conto terzi

Possono svolgere attività in conto terzi, compatibilmente con gli impegni ordinari, tutti i dipendenti dell'Accademia, in possesso dei requisiti tecnico – professionali e di qualità richiesti dal mercato e adeguati alla soddisfazione del committente.

Il responsabile dell'attività sarà individuato tra il personale Docente e/o Tecnico Amministrativo con competenza tecnico-gestionale e amministrativa.

Il Direttore e il Direttore Amministrativo vigilano per garantire equa opportunità di partecipazione a tutto il personale.

Art. 5

Modalità di svolgimento della prestazione

Le prestazioni rese dal personale docente e tecnico amministrativo dovranno essere svolte al di fuori dell'orario ordinario di lavoro; in tal caso dovranno risultare dal sistema automatico di rilevazione delle presenze, o da opportuna certificazione in caso di attività svolta all'esterno dell'Accademia.

Art. 6

Determinazione del corrispettivo

Fermo restando che quanto introitato per la prestazione resa dovrà coprire tutti i costi e gli oneri economici a quest'ultima riferiti, come criterio generale il corrispettivo da richiedere per la prestazione dovrà essere stabilito in modo conforme e compatibile con il mercato, commisurato al grado di complessità, al livello di specializzazione richiesto nonché al grado di proprietà e disponibilità dei risultati dell'attività che viene, di volta in volta, riconosciuto al committente. Il corrispettivo, pertanto, aumenterà in ragione dell'esclusività e totalità della proprietà dei risultati. In tutti i casi in cui dallo svolgimento delle attività commissionate sia ipotizzabile il raggiungimento di risultati innovativi, originali e proteggibili, l'accordo con il committente dovrà espressamente regolare il regime della proprietà e disponibilità degli stessi per ciascuna delle parti.

Nella determinazione del finanziamento da richiedere, quale corrispettivo per l'esecuzione delle attività di cui al presente Regolamento, deve essere assicurata la copertura dei costi effettivi da sostenersi quali (a titolo indicativo):

Compensi al personale che partecipa alla realizzazione della prestazione commissionata;

Spese necessarie per consulenze esterne, incarichi e collaborazioni a tempo determinato;

Spese di acquisto, manutenzione di apparecchiature tecnico-scientifiche didattiche in ragione del tempo di utilizzo;

Costi per l'acquisto di materiali di consumo e servizi;

Spese di viaggio e missione del personale impegnato nelle attività;

Spese necessarie per l'acquisto, l'affitto e/o leasing di locali, attrezzature e servizi esterni



ACCADEMIA DI BELLE ARTI FROSINONE

all'Accademia;

Spese per uso locali (spese energetiche, pulizie, sorveglianza, sicurezza, canoni di locazione);

Finanziamento aggiuntivo per l'utilizzo del logo dell'Accademia (eventuale);

Eventuali altri costi ivi compresi oneri previsti dalla legge.

Il corrispettivo dovrà coprire inoltre la quota a favore del bilancio dell'Accademia in misura non inferiore al 10% del finanziamento al netto di IVA da destinare al bilancio dell'Accademia.

La quota di prelievo di cui al comma precedente è determinata dal Consiglio di Amministrazione di volta in volta, in ragione della prestazione richiesta e del finanziamento ad essa correlato fermo restando il 10% come valore minimo da introitare nel bilancio dell'Accademia.

L'accordo dovrà inoltre prevedere espressamente la facoltà in capo all'Accademia di divulgare lo svolgimento dell'attività nell'ambito della propria comunicazione istituzionale e in ogni altra sede ritenuta opportuna, utilizzando materiale informativo preventivamente concordato con la controparte, nel pieno rispetto degli eventuali vincoli di riservatezza, segreti industriali e diritti di proprietà intellettuale, garantendo sempre l'appropriato riconoscimento del ruolo e del contributo del committente. Analogamente, il committente potrà dare visibilità all'attività svolta in collaborazione con l'Accademia, riconoscendone adeguatamente il ruolo e utilizzando materiale informativo preventivamente concordato.

Qualora si rendessero necessarie deroghe alle disposizioni di cui sopra, le stesse dovranno essere espressamente previste nell'accordo specifico e sottoposte all'approvazione del Consiglio Accademico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3."

Art. 7

Compensi del personale partecipante

Non si possono erogare tali compensi fino a quando non sia stata completata, rendicontata e relazionata per iscritto l'attività oggetto del progetto.

Ai fini della determinazione del compenso da destinare al personale coinvolto nelle attività previste dal presente regolamento, si dovrà tener conto della qualifica e delle conoscenze professionali del personale, dell'impegno dedicato, del livello di responsabilità.

Le attività previste dal presente atto sono così remunerate al lordo dipendente:

- Personale Docente: importo orario aggiuntivo € 73,00 lorde fino ad un importo massimo di € 9.000,00;
- Personale area delle elevate qualificazioni settore amministrativo/gestionale: importo orario € 60,00 lorde (in caso di prestazione oltre l'orario di lavoro) e comunque fino ad un importo annuo massimo di € 9.000,00;
- Personale area delle elevate qualificazioni settore finanziario/contabile: importo orario € 50,00 lorde (in caso di prestazione oltre l'orario di lavoro) e comunque fino ad un importo annuo massimo di € 7.500,00;
- Personale area dei funzionari: importo orario € 40,00 lorde (in caso di prestazione oltre l'orario di lavoro) e comunque fino ad un importo annuo massimo di € 6.500,00
- Personale area degli assistenti: importo orario € 38,00 lorde (in caso di prestazione oltre l'orario di lavoro) e comunque fino ad un importo annuo massimo di € 6.000,00
- Personale area degli operatori: importo orario € 25,00 lorde (in caso di prestazione oltre l'orario di lavoro) e comunque fino ad un importo annuo massimo di € 4.500,00.



ACCADEMIA DI BELLE ARTI FROSINONE

I compensi del personale coinvolto nelle attività in conto terzi non potranno essere liquidati fintanto che non saranno completate le attività oggetto del contratto o, in caso di avanzamento per fasi successive, della fase di attività e fintanto che non siano stati incassati i corrispettivi.

La remunerazione effettiva del personale non può eccedere l'ammontare del finanziamento al netto di tutti i costi sostenuti e degli oneri a carico dell'Accademia.

Art. 8

Obbligo di riservatezza

Il personale coinvolto a qualsiasi titolo in attività in conto terzi è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza e di non concorrenza.

Art. 9

Norme finali e transitorie

La materia di cui al presente regolamento rientra nelle verifiche previste dal regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità e dai Revisori dei Conti al fine di garantire la piena compatibilità delle attività svolte in relazione ai compiti istituzionali dei soggetti interessati e al fine di tutelare la consistenza finanziaria patrimoniale dell'Accademia.

Il presente regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, e viene emanato con Decreto del Presidente.

Il Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito dell'Accademia, fatte comunque salve le attività svolte nel corso dell'a.a. 2024/2025 compatibili con quanto disposto con il presente disciplinare.

Il Regolamento ha validità fino a nuova disposizione: il Consiglio di Amministrazione può procedere a revisione e aggiornamento del Regolamento.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme del Codice Civile in materia di contratti.

Per quanto concerne il trattamento fiscale e previdenziale dei compensi spettanti al personale impiegato nell'attività in conto terzi si applica la normativa vigente.

Per il pagamento delle spettanze dovute al personale dell'Accademia verrà imputato all'apposita U.P.B. delle uscite che sarà rinominato "Compensi per attività conto terzi".